

**CONTRATTO¹ TIPO PER LA VENDITA DI SEMI OLEOSI
“A CONSEGNA IMMEDIATA”**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Venditore”,

E

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Compratore”,

in conformità con quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

I) DURATA

Il contratto è “a consegna immediata” in quanto la consegna avviene contestualmente alla stipula
del contratto.

Le parti concordano che il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti VII e VIII.

II) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto,
sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia² e sono le seguenti:

- Prodotto _____
 - Caratteristiche _____
- Imballaggio e confezionamento:

¹ Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

² Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.

- alla rinfusa _____
- confezionato _____

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:

- deteriorabile
- non deteriorabile.

III) CAMPIONAMENTO, ANALISI, TOLLERANZE E ABBUONI

Le parti stabiliscono di:

- non procedere al campionamento e alle analisi della merce, che viene accettata a vista fatta salva la facoltà di proporre reclamo di cui al successivo punto IV.

oppure

- procedere al campionamento e alle conseguenti analisi della merce, secondo le seguenti modalità

e di definire le seguenti tolleranze e abbuoni sulle caratteristiche _____³.

IV) RECLAMI

Qualora a seguito dell'effettuazione di verifiche la merce non risulti presentare le caratteristiche qualitative indicate nel contratto, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito in termini di tolleranze e abbuoni, la parte interessata ne dà immediata comunicazione all'altra, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto X.

V) QUANTITÀ

Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a _____.

VI) PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è di _____ (Euro/unità di misura).

VII) TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato⁴ entro _____ giorni dal _____ tramite la seguente modalità _____

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

VIII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

³ Qualora le Parti lo ritengano opportuno, possono fare riferimento in tutto o in parte all'allegato 1 del presente contratto-tipo dove sono indicate le tolleranze e gli abbuoni che più comunemente vengono adottate tra venditori e acquirenti.

⁴ Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i

IX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

X) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio

di consegna della merce

oppure

di spedizione della merce

secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:

davanti l'autorità giudiziaria;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della _____
(indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:

un arbitro unico

oppure

un collegio arbitrale

nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:

secondo diritto

oppure

secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XI) RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, li _____

Venditore _____

Compratore _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- **III**) (*campionamento, analisi, tolleranze e abbuoni*);

- **X**) (*risoluzione delle controversie*),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____

Compratore _____

ALLEGATO 1 TOLLERANZE E ABBUONI

Le tolleranze e gli abbuoni a cui si riferisce la nota 3 del presente contratto tipo sono indicati di seguito.

Gli abbuoni per deficienze e/o eccedenze qualitative rispetto al pattuito vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo del contratto.

Sono considerati “corpi estranei” tutti gli elementi diversi dal seme oggetto di contratto.

SEMI DI LINO

Corpi estranei

Nelle vendite di semi di lino concluse senza riferimento a particolari caratteristiche garantite, la tolleranza di corpi estranei è così regolata:

- tolleranza 3% senza abbuono;
- da 3,01 al 4% abbuono dell'1%.

Umidità

Il contenuto di umidità dei semi di lino venduti alla condizione di merce sana-secca, è tollerato:

- tolleranza 10% senza abbuono;
- da 10,01 al 12% abbuono dell'1%.

SEMI DI ARACHIDE

Corpi estranei

Nelle vendite di semi di arachide concluse senza riferimento a particolari caratteristiche garantite, la tolleranza di corpi estranei è così regolata:

- tolleranza 2% senza abbuono;
- da 2,01 al 3% abbuono dell'1%.

Umidità

Il contenuto di umidità dei semi di arachide venduti alla condizione di merce sana-secca, è tollerato:

- tolleranza 9% senza abbuono;
- da 9,01 al 12% abbuono dell'1%.

SEMI DI COLZA

Corpi estranei

Nelle vendite di semi di colza concluse senza riferimento a particolari caratteristiche garantite, la tolleranza di corpi estranei è così regolata:

- tolleranza 2% senza abbuono;
- da 2,01 al 3% abbuono dell'1%.

Umidità

Il contenuto di umidità dei semi di colza venduti alla condizione di merce sana-secca, è tollerato:

- tolleranza 9% senza abbuono;
- da 9,01 al 12% abbuono dell'1%.

SEMI DI GIRASOLE

Corpi estranei

Nelle vendite di semi di girasole concluse senza riferimento a particolari caratteristiche garantite, la tolleranza di corpi estranei è così regolata:

- tolleranza 2% senza abbuono;
- da 2,01 al 3% abbuono dell'1%.

Umidità

Il contenuto di umidità dei semi di girasole venduti alla condizione di merce sana-secca, è tollerato:

- tolleranza 9% senza abbuono;
- da 9,01 al 12% abbuono dell'1%.

SEMI DI SOIA

Corpi estranei

Sono considerate “impurità nulle”, i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colorazione marrone scuro o nero e i semi frantumati non trattenuti da vaglio con fori del diametro di 2 mm. Nel caso in cui il contenuto di corpi estranei fosse superiore al 2%, gli abbuoni a favore del compratore saranno regolati come segue:

- dal 2,01 al 5% abbuono dell'1%.

Oltre il 5%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. Qualora il contenuto di corpi estranei/impurità risultasse inferiore al 2%, sarà riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell'1%.

Umidità

Il contenuto di umidità, è fissato al 14%, salvo pattuizione contraria. Qualora il contenuto di umidità risultasse inferiore al 14%, sarà riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell'1%. Nel caso in cui il contenuto di umidità fosse superiore al 14%, gli abbuoni a favore del compratore saranno regolati come segue:

- dal 14,01 al 15,50% abbuono dell'1,50%;
- dal 15,01 al 15,50% abbuono del 2%.

Oltre il 15,50% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Semi spezzati

Sono considerati “semi spezzati” i semi non danneggiati che siano trattenuti da vaglio con fori del diametro di 2 mm e che, comunque presentino un'asportazione superiore ad un quarto del volume del seme. Nel caso in cui il contenuto di semi spezzati fosse superiore al 20%, gli abbuoni a favore del compratore saranno regolati come segue:

- dal 20,01% al 30%: abbuono a favore del compratore dello 0,20%.

Oltre il 30%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Semi danneggiati

Sono considerati “semi danneggiati” i semi colorati, bicolore, germinati, ammuffiti o attaccati da parassiti. Nel caso in cui il contenuto di semi danneggiati fosse superiore al 5%, gli abbuoni a favore del compratore saranno regolati come segue:

- dal 5,01% al 10%: abbuono a favore del compratore dello 0,30%;
- dal 10,01% al 15%: abbuono a favore del compratore dello 0,50%.

Oltre il 15%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce